Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

#### -9-

#### 1º Suppl. Ordinario al n. 32 - 8 agosto 2003

#### Art. 5 (Zone B)

- La Provincia definisce tempi e modalità di esercizio e di concessione delle zone B di durata triennale, temporanee e giornaliere.
- 2. Le associazioni venatorie organizzate sul territorio, le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché gli imprenditori agricoli singoli od associati richiedono alla provincia l'istituzione nonché l'autorizzazione a gestire zone B di durata triennale o temporanea.
- 3. La Provincia autorizza i soggetti di cui al comma 2 all'esercizio di prove cinofile in zone B giornaliere di interesse
  sub-provinciale esclusivamente su selvaggina naturale, aperte
  ai cani iscritti e non iscritti al libri genealogici. Tali zone possono ricadere anche in aree protette previo consenso dell'ente
  gestore. Per ogni giornata di prova non possono essere utilizzati più di 1000 ettari di superficie territoriale.
- 4. La Provincia, sul territorio a caccia programmata, ad eccezione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, autorizza l'esercizio di prove cinofile in zone giornaliere esclusivamente su selvaggina di allevamento. L'estensione territoriale di dette zone non può essere superiore a 20 ettari in pianura e 30 ettari in territorio collinare o montano per ogni giornata di prova.
- 5. Nelle zone B è vietato lo sparo, eccetto che con la pistola a salve.

#### Art. 6 (Zone C)

- La Provincia definisce tempi e modalità di esercizio e di concessione delle zone C.
- 2. Sono classificate C le zone di durata triennale destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e dei falchi, nonché alle prove cinofile, anche con l'abbattimento per tutto l'anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattività, appartenente alle specie quaglia, fagiano, starna e anatra germanata.
- 3. Le zone C hanno una superficie in corpo unico compresa fra un minimo di 3 ettari ed un massimo di 50 ettari.
- 4. Le associazioni venatorie organizzate sul territorio, le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché gli imprenditori agricoli singoli od associati posono richiedere alla provincia l'autorizzazione alla gestione di zone C per le attività di cui al comma 2 del presente articolo.
- 5. Non sono autorizzabili zone C a distanza inferiore a 200 metri sia da altre zone C sia da zone di tutela istituite dalla Provincia o dalla Regione, fatte salve le autorizzazioni in essere.
- Nelle zone C è vietato lo sparo nelle giornaté di martedì e venerdì, anche se coincidenti con festività infrasettimanali.

# Art. 7 (Domanda di autorizzazione)

- .1. Per ottenere l'autorizzazione alla gestione delle zone A, B e C, gli aventi diritto di cui all'art. 5, comma 2 inoltrano richiesta in carta legale alla Provincia competente per territorio 30 giorni prima della data della manifestazione prevista nelle zone A e B; ed entro il 30 novembre dell'anno precedente nelle zone C.
  - 2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
  - planimetria in scala 1:10:000 con evidenziata la zona richiesta;
  - consenso scritto dei proprietari o conduttori dei terreni, anche con valenza pluriennale (a esclusione delle zone di tipo A);
  - polizza assicurativa di cui all'art. 11;

- parere dell'ATC o CAC competente per territorio;
- consenso dell'ENCI, per le gare tipo A;
- regolamento per il funzionamento della zona, limitatamente alle zone permanenti e B temporanee;
- marca da bollo del valore di Euro 10,33 da destinare al provvedimento di autorizzazione;
- in mancanza di specifiche intese fra Provincia ed enti gestori di aree protette, consenso scritto degli enti gestori medesimi.

#### Art. 8 (Segnalazione delle zone)

- Le zone A, B e C sono segnalate per tutto il perimetro, a cura del titolare dell'autorizzazione, con tabelle di dimensioni 20 x 30 cm recanti l'indicazione della tipologia di appartenenza.
  - Le tabelle sono esenti da tasse regionali.

#### Art. 9 (Rilascio permessi)

- 1. Il titolare dell'autorizzazione rilascia ai soci ammessi nelle zone B, ad eccezione delle giornaliere; e nelle zone C, permessi numerati progressivamente predisposti a cura della Provincia, trattenendone la matrice:
- I permessi per l'accesso alle zone C prevedono appositi spazi per l'annotazione dei capi abbattuti durante l'addestramento.

#### Art. 10 (Quote di accesso)

- 1. Per l'accesso alle zone A e alle zone B giornaliere il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di una quota di partecipazione per un importo massimo come di seguito indicato:
  - a) sino a € 25,00 per ogni cane da ferma o da cerca;
- b) sino a € 35,00 per ogni coppia di cani da seguita o per mute fino a 10 cani da seguita.
- 2. Per l'accesso alle zone B di durata triennale e per quelle temporanee il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di una quota di partecipazione per un importo massimo come di seguito indicato:
  - a) sino a € 100,00 per permesso annuale;
  - b) sino a € 15,00 per 10 turni;
  - c): sino a €3,00 per ogni turno.
- 3. Per l'accesso alle zone C il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di una quota di partecipazione per un importo massimo come di seguito indicato:
  - a) sino a € 35,00 per permesso annuale;
  - b) sino a € 15,00 per 10 turni.
- 4. Per ogni accesso in zona C è fatto obbligo di immettere almeno un capo previo pagamento del relativo costo come di seguito indicato:
  - a) sino a € 3,00 per ogni quaglia;
- b) sino a € 10,00 per ogni anatra germanata;
- c) sino a € 15,00 per ogni fágiano o starna:

#### Art. 11 (Copertura assicurativa)

1. Il titolare dell'autorizzazione alla gestione delle zone A, B e C è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila all'interno della zona inte-

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

#### - 10 -

1º Suppl. Ordinario al n. 32 - 8 agosto 2003

#### CAPO III RICHIAMI VIVI DI CATTURA (Art. 26, comma 3)

#### Art. 12 (Possesso dei richiami vivi di cattura)

- 1. I richiami vivi di cattura, provvisti di anello inamovibile costituito da una fascetta di plastica numerata che ne legittima il possesso, sono forniti ai cacciatori dalle Province.
- 2. In caso di rimozione dell'anello, il cacciatore ne dà comunicazione alla Provincia che ha fornito i richiami, indicando il numero di uccelli, suddivisi per specie. Tale comunicazione ne legittima il possesso.
- 3. Ogni Provincia istituisce una banca dati, aggiornata, con l'indicazione del numero di richiami di cattura, suddiviso per specie, detenuti privi di anello da ogni cacciatore che ne abbia dato comunicazione.

#### Art. 13 (Trasporto e detenzione dei richiami vivi di cattura per l'attività venatoria)

- Il trasporto e la detenzione dei richiami vivi di cattura per l'attività venatoria sono soggetti alle seguenti modalità minime:
  - a) per la specie allodola, gabbie tradizionali di legno o materiale plastico, lunghe cm 20, larghe cm 15, alte cm 20 e aventi il fondo formato anche da sbarrette metalliche.
     Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;
  - b) per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello, gabbie tradizionali di legno o materiale pilastico, lunghe cm 30, larghe cm 25, alte cm 25 e aventi il fondo formato anche da sbarrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;
  - c) per le specie pavoncella e colombaccio, ceste o cassette, aventi il tetto in tela, dimensioni rapportate al numero dei capi trasportati e altezza non inferiore a cm 40:
- 2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate in alternativa ceste o cassette con tetto in tela e dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati. Ogni cesta o cassetta non deve comunque contenere più di dieci capi.

#### CAPO IV ESERCIZIO VENATORIO IN ZONA ALPI (Art. 27, comma 4)

#### Art. 14 (Comparti venatori)

- 1. Nell'ambito di ciascun comprensorio le Province, di concerto con i Comitati di gestione, possono istituire due distinti comparti venatori, denominati l'uno di maggior tutela (A) e l'altro di minor tutela (B), ed anche individuare al loro interno entità territoriali omogenee, di limitata estensione, inalizzate ad una idonea protezione e gestione venatoria di una o più specie stanziali e disciplinati di concerto con il Comitato di gestione interessato.
- 2. Nell'intero territorio della zona Alpi e nei territori collinari e montani contigui, le Province, anche su proposta e d'intesa con i Comitati di gestione, possono emanare disposizioni limitative all'esercizio venatorio riguardo a forme, tempi e modi, anche limitatamente a singole unità di gestione (comprensori, settori, ecc.).

# Art. 15 (Organizzazione del prelievo)

- 1. Le Province disciplinano l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo, fermo restando il divieto di impiantare gli stessi appostamenti nei territori compresi nella zona di maggior tutela.
- 2. Per l'esercizio della caccia in zona Alpi, il cacciatore deve portare con sé, qualora previsto dalle disposizioni pro-

vinciali, l'inserto aggiuntivo al tesserino venatorio regionale, diversificato per tipo di caccia prescelto. L'inserto aggiuntivo al tesserino è predisposto e distributito a cura dei Comitati di gestione dei Comprensori Alpini di Caccia, su indicazioni fornite dalla Provincia. Tale inserto aggiuntivo deve essere restituito al Comprensorio Alpino di Caccia competente per territorio entro il 31 marzo successivo all'utilizzo.

3. I Comitati di gestione predispongono gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo autorizzati annualmente, con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento, a contrassegni numerati inamovibili attestanti l'avvenuto abbattimento della selvaggina, nonche alla raccolta di informazioni di carattere biometrico; ecologico e sanitario. Al fine di un efficace monitoraggio dello stato biologico e sanitario delle popolazioni animali, i Comitati di gestione possono procedere, altresì, alla raccolta e al conferimento a istituti di ricerca di materiale biologico per gli opportuni accertamenti.

#### Art. 16 (Caccia di specializzazione)

 La caccia di specializzazione, se prevista dalla Provincia nel proprio calendario venatorio integrativo, viene esercitata in esclusiva per specie o gruppi di specie.

#### Art. 17 (Calendario venatorio)

- 1. La caccia in forma vagante alla selvaggina stanziale è consentita nelle sole giornate di mercoledi e domenica, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati, disciplinata da regolamento provinciale.
- 2. La caccia alla selvaggina stanziale termina al completamento dei piani di abbattimento previsti in ogni comprensorio e/o settore e, comunque, non può protrarsi oltre il 30 novembre, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati. Fanno altresi eccezione la caccia al cinghiale, alla volpe e al fagiano nel comparto di minor tutela, da effettuarsi nelle zone individuate dalle Province e nel rispetto delle disposizioni da esse emanate.
- 3. Nel comparto di minor tutela, la caccia vagante alla selvaggina migratoria è consentita fino al 31 dicembre, mentre quella da appostamento fisso è consentita fino al 31 gennaio.
- 4. Le Province, di concerto con i Comitati di gestione, possono individuare delle zone, nell'ambito dei comparti di maggior tutela ove istituiti, per la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o riporto, nelle quali poter consentire l'esercizio venatorio per tre giorni semmanali anche a scelta.

#### Art. 18 (Caccia agli ungulati)

- 1. Le Province, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, sulla base dei seguenti criteri:
- a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti mediante censimenti;
- c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
  - d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
  - adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;
  - f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.
  - 2. Possono essere ammessi alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi esclusivamente gli iscritti ad apposito albo

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

-11-

1° Suppl. Ordinario al n. 32 - 8 agosto-2003

istituito presso ogni singola Provincia. L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame da sostenersi davanti ad apposita commissione provinciale.

Per l'assistenza ai cacciatori di selezione e per un corretto esercizio della caccia agli ungulati in zona Alpi, è istituito, presso ogni Provincia, l'albo degli accompagnatori

A tale albo possono essere iscritti tutti i cacciatori in possesso di licenza per la caccia in zona Alpi da almeno sei anni i quali, previo esame presso una commissione istituita dalla Provincia, dimostrino un'adeguata preparazione teorica e pratica. Le Province regolamentano l'attività degli accompagnatori per la caccia di selezione agli ungulati.

3. L'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dagli albi è disciplinata dal regolamento provinciale.

## Art. 19

#### (Pianificazione faunistica, censimenti, piani di prelievo)

- 1. La Provincia, d'intesa con i Comitati di gestione, determina, per ogni specie vocazionale, la capacità faunistica in termini quantitativi e le densità massime potenziali raggiungibili in rapporto alle caratteristiche ambientali, nel rispetto dell'equilibrio delle biocenosi, secondo i modelli di valutazione ambientale indicati nel Piano Faunistico Venatorio Regionale.
- 2. Le Province, previo censimento della fauna selvatica stanziale alpina realizzato di concerto con i Comitati di gestione; stabiliscono; annualmente ed in ogni caso prima dell'apertura della stagione venatoria, per ogni specie, il numero complessivo dei capi abbattibili è il numero massimo dei capi prelevabili da ciascun cacciatore, in funzione del raggiungimento delle densità massime potenziali di cui al comma 1.

#### Art. 20 (Addestramento e allenamento dei cani)

- 1. L'addestramento e l'allenamento dei cani nella zona Alpi è consentito nelle zone e nei giorni indicati dalle Province, di concerto con i Comitati di gestione.
- 2. L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentini soltanto ai cacciatori ammessi nel Comprensorio Alpino di Caccia previo pagamento del relativo contributo di gestione. Agli stessi è consentito addestrare ed allenare i cani nei giorni aperti alla caccia, anche qualora siano stati completati i piani di abbattimento di cui all'art. 17, comma 2. Durante l'addestramento e l'allenamento dei cani prima della apertura della caccia e dopo che siano stati completati i piani di abbattimento, è fatto divieto al cacciatore o all'accompagnatore di detenere qualsiasi strumento di caccia:
- 3. L'addestramento e l'uso del cane da caccia per il recupere degli ungulati feriti è normato da regolamento provinciale.

#### Art. 21 (Strumenti di caccia)

- 1. La caccia agli ungulati, ad eccezione del cinghiale, è consentità solo con fucile a canna rigata, anche munito di cannocchiale, a palla unica e limitato a non più di due colpi per le carabine semi-automatiche.
- 2. Nella caccia al cinghiale esercitata a squadre, è consentito l'utilizzo del fucile a canna liscia caricato a palla unica; l'uso del fucile a canna rigata è consentito unicamente ai cacciatori preventivamente incaricati dal capocaccia di sostare in postazioni fisse:
- 3. È vietata la detenzione e l'uso, sul luogo-di caccia, di munizioni spezzate con pallini di calibro superiore a millimetri 4. Inoltre, tranne che durante la caccia al cinghiale, sono vietati la detenzione e l'uso, sul luogo di caccia, di munizioni a palla asciutta per canna liscia.
- 4. Sono vietati l'uso, la detenzione ed il trasporto di ogni tipo di pistola-fuciletto, nonche dei fucili costruiti in modo da essere facilmente occultabili avendo calcio ripiegabile o estraibile o canne di lunghezza inferiore ai 50 centimetri. È vietato l'uso di fucile con canna ad anima rigata a carica-

mento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40.

È altresì vietato l'uso dei fucili a canna rigata con diametro. al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con bossolo a vuoto superiore a 68 millimetri. È parimenti vietato l'utilizzo di ottiche di puntamento con

fattore d'ingrandimento superiore a 12.

5. L'uso di fucili combinati e/o drilling è ammesso a condizione che le canne non utilizzabili in quella giornata siano rese inidonee all'uso con apposito accorgimento tecnico:

ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA. LIMITATAMENTE ALLE CLASSI MAMMIFERI E UCCELLI, A SCOPO ALIMENTARE, DI RIPOPOLAMENTO; ORNAMENTALE E AMATORIALE

# (Art. 39, comma 1)

#### Art: 22 (Allevamenti)

- 1. L'allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente alle classi manimiferi e uccelli, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, dalla legge n. 150 del 7 febbraio 1992 in materia di commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e di detenzione di specie pericolose, nonché dalla legge n. 473 del 22 novembre 1993 in materia di maltrattamento degli animali, ed è soggetto ad autorizzazione della Provincia territorialmente competente.
- 2. Nella domanda di autorizzazione inoltrata alla Provincia, il richiedente indica le proprie generalità, la sede dell'alle-vamento e l'elenco delle specie che intende allevare.
- 3. Per gli allevamenti a scopo amatoriale o ornamentale di uccelli selvatici appartenenti alle famiglie dei Fringillidi nei quali siano presenti fino a trenta capi, ed alle specie tordo bottaccio, tordo sassello, merlo e cesena, non è richiesta l'autorizzazione provinciale di cui al comma 1:
- 4. La Provincia, per gli allevamenti di tipo amatoriale o ornamentale soggetti ad autorizzazione; può stabilire il numero-massimo di capi per ogni specie allevabile:
- 5. Gli allevamenti per fini commerciali e di ripopolamento sono consentiti solo ai titolari di impresa agricola
- 6. L'allevamento del cinghiale è consentito unicamente per fini alimentari.
- 7. Gli allevamenti si distinguono in allevamenti per lini commerciali ed allevamenti senza fini commerciali secondo le seguenti tipologie:
  - sono allevamenti per fini commerciali di categoria A, gli allevamenti esercitati a mezzo di imprese o aziende agricole tecnicamente attrezzate, in cui l'attività zisulti essere la sola, ovvero, la principale, ai fini del reddito d'impresa;
  - b) sono allevamenti per fini commerciali di categoria B, gli allevamenti realizzati a scopo di integrazione dei
  - c) sono allevamenti di categoria C, gli allevamenti amatoriali e ornamentali senza fini commerciali.
- 8. Il titolare di allevamenti di tipo A e B tiene un apposito registro, vidimato dalla Provincia, nel quale sono indicati, ad eccezione del fagiano, della starna, della pernice rossa, della quaglia e dell'anatra germanata, la specie, il sesso se identificabile, l'utilizzazione degli animali e, in caso di cessione, il nominativo del destinatario.
- 9. Gli animali destinati al ripopolamento sono accompagnati da idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL di competenza.

٣ وَأَنْ مَنْهِ أَحَدُ بِعِيضَاتِهِ أَجِ وَيُونِي وَأَوْجَهِ . أَوْلِيهِ عِينَ أَنْهُ إِنَّ أَنْ مَا أَجَالُون

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

1º Suppl. Ordinario al n. 32 - 8 agosto 2003

#### Art. 23 (Allevamenti di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale)

- 1. Per l'allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone è necessaria l'iscrizione alla FOI (Federazione Ornicoltori Italiani) o ad altra associazione di ornicoltori riconosciuta a livello nazionale o internazionale.
- 2. La domanda di autorizzazione inoltrata alla Provincia indica il numero complessivo dei riproduttori e la loro provenienza.
  - 3. Tutti gli uccelli allevati, ad eccezione delle specie fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e anatra germanata, portano alla zampa un anello inamovibile.
  - 4. L'anello ha il diametro indicato, per ogni specie, dalla Commissione Tecnica Nazionale della FOI o da altra associazione ornitologica nazionale o internazionale riconosciuta e deve riportare il numero di matricola dell'allevatore, nonché l'anno di nascita ed il numero di individuazione dell'animale.
- 5. In caso di cessione degli uccelli allevati, al destinatario è rilasciata una ricevuta di provenienza, su carta semplice, riportante il nome della specie, il numero dell'anello, le generalità dell'allevatore e, se prevista, gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento.
- 6. Alle manifestazioni ornitologiche che si svolgono in Lombardia, possono partecipare anche espositori di altre regioni purché in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente del luogo di provenienza...

#### Art. 24 (Allevamenti di mammiferi)

1. Negli allevamenti di mammiferi, tutti gli animali, ad esclusione della lepre comune, sono marcati mediante apposi-to microchip rilasciato dall'ASI

La marcatura degli animali nell'allevamento avviene entro un

mese dalla nascita.

La marcatura degli animali nati all'esterno dell'allevamento è reventivamente autorizzata dalla Provincia competente, sulpreventivamente autorizzata uana approvente la loro acquisizione la base della certificazione comprovante la loro acquisizione

I dati contenuti nel microchip sono comunicati, entro dieci giorni dalla marcatura, a cura dell'allevatore, alla Provincia

2. La Provincia può inoltre vietare o imporre vincoli agli allevamenti di specie caratterizzate da elevate rusticità e pro-·lificità che possano causare danni alle colture agricole.

# CAPO VI ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA DI ETÀ NON SUPERIORE A 15 MESI (art. 43, comma 2)

#### Art. 25 (Modalità e limiti)

- 1. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore à 15 mesi, purché tatuati e/o muniti di microchip ed iscritti all'anagrafe canina, è consentito anche nel periodo in cui non è ammesso l'esercizio venatorio con i limiti di seguito indicati:
  - a) l'allenamento e l'addestramento sono consentiti per cinque giorni settimanali, ad eccezione del martedì e ve-
  - b) ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può allenare/addestrare più di due cani contemporanea-
  - c) nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino di Caccia in cui il cacciatore è residente, nonché nel territorio dell'ATC e/o CAC in cui il cacciatore è iscritto, sul territorio a caccia programmata, con esclusione delle zone ove sia vigente il divieto di caccia (oasi di protezione, zone di ripopolamento e

cattura, centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, riserve naturali, parchi naturali regiona-li, aree di salvaguardia con divieto di caccia nei parchi regionali, parchi nazionali, foreste demaniali, chiusi, zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale), e nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, previo consenso dei concessionari.

- 2. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi sono comunque vietati:
  - a) nella zona Alpi di maggior tutela, comparto A.
- b) nella zona Alpi di minor tutela, comparto B, e negli ambiti territoriali di caccia, nei mesi di aprile e maggio.
- 3. Fermo restando il divieto di allenamento e addestramento per la tutela delle coltivazioni in atto, le Province, sentiti i Comitati di gestione di ATC o CAC, possono disporre ulteriori limitazioni rispetto ai luoghi e ai periodi sopra elencati, per gravi motivi connessi con la tutela della fauna selvatica e in caso di calamità naturali.

#### CAPO VII NORME FINALI

#### Art. 26 (Sanzioni)

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento nonché dei regolamenti provinciali comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 4 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/13853 del 29 luglio 2003)

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

- 13 -

(4.6.1)

1° Suppl. Ordinario al n. 32 - 8 agosto 2003

(BURZ203022) Regolamento regionale 5 agosto 2003 - n. 17

Regolamento regionale 5 agosto 2003 - n. 17 Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)»

#### LA GIUNTA REGIONALE ha approvato

# IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE emana

il seguente regolamento regionale:

#### Art. 1 (Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2)

1. Dopo l'articolo 6 del regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)» è inserito il seguente:

#### «Art. 6-bis

(Procedure amministrative per gli impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione)

- 1. Il presente articolo regola la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti stradali, pubblici e ad uso privato, per la distribuzione del solo gas metano per autotrazione, ovvero per il potenziamento di impianti esistenti con l'erogazione di gas meiano per autotrazione.
- 2. La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco del Comune dove si intende realizzare l'impianto e deve indicare con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
  - a) le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente, o nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) la località in cui si intende installare l'impianto;
- c) l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 5.
- 3. Alla domanda devono essere inoltre allegati:
- a) perizia giurata, redatta da tecnico competente ed iscritto
  al relativo albo professionale, per la sottoscrizione del progetto presentato, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle presenti norme, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in
  materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale nonché il rispetto delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti;
  attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree,
  individuate dal Comune in attuazione dell'art. 2 del d. lgs.
  32/98 e successive modifiche. Nel caso in cui il Comune
  non abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovrà attestare il rispetto delle caratteristiche delle aree in
  sintonia con quanto dettato dalla Deliberazione di Giunta
  Regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000 pubblicata sul
  BURL n. 11 S.O. del 13 mazzo 2000;
- b) certificazione comprovante la disponibilità dell'area;
- disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;
- d) copia della richiesta di allacciamento alla rete distributiva del metano, presentata all'ente gestore della predetta;
- e) attestazione prevista dall'art. 4, comma 4, del Decreto Ministero dell'Interno 24 maggio 2002.

Nel caso in cui la domanda sia irregolare, il responsabile del procedimento invita il richiedente alla regolarizzazione o produzione dei documenti mancanti, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, fissando un termine per l'adempimento. Contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione comunale il richiedente avvia le procedure di natura edilizia, secondo le norme vigenti in materia.

4. Il responsabile del procedimento, dopo aver verificato la

regolarità della domanda ed il rispetto delle caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 32/98, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90. A tal fine, fissa la data della prima riunione entro e non oltre venti giorni dalla presentazione dell'istanza, convocando, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima di tale data, le amministrazioni interessate e trasmettendo loro copia della documentazione prodotta dall'istanza.

Devono essere necessariamente convocate:

- l'A.S.L. territorialmente competente, per gli aspetti di sicutezza sanitaria:
- l'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia.
- l'Ente proprietario della strada;
- l'UTF competente, per le problematiche di natura tributaria;
- la Regione Lombardia, per il parere di conformità alle norme di indirizzo programmatico.

Alle sedute della conferenza di servizi sono invitati a partecipare il richiedente o, in sua vece, il progettista dell'impianto al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che esse ritengono necessari o opportuni.

I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nel termine di cinquanta giorni dalla convocazione.

Le amministrazioni convocate partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della propria amministrazione. Può essere richiesto, dalle amministrazioni convocate, uno slitta-

mento della prima seduta non superiore a dieci giorni. Si considera acquistio l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso, in sede di conferenza ovvero qualora non vi abbia partecipato, nei 30 giorni successivi alla conclusione della stessa, il proprio motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/90.

In caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni preposte al controllo dei requisiti di sicurezza sanitaria, ambientale, delle norme tecniche e di sicurezza, ovvero dell'amministrazione regionale, l'istanza è rigettata.

- 5. L'amministrazione procedente provvede, nel caso in cui l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta a vincolo paesaggistico, agli adempimenti di cui alla l.r.n. 1897.
- 6. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.lgs. 32/98. Il Sindaco può, sussissendo ragioni di pubblico interesse, annulare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune.

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione il Comune completa il procedimento edilizio.

- 7. L'autorizzazione si intende revocata se entro due anni dal rilascio o dalla maturazione del silenzio-assenso il nuovo impianto non venga attivato; salvo proroghe per motivate ragioni. La proroga per comprovati motivi legati alle difficoltà nell'allacciamento alla rete distributiva del metano può essere richiesta anche da chi abbia presentato l'istanza di autorizzazione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 8. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, 7, 8, 9 dell'art. 6.»
- 2. Al comma 1 dell'art. 10 del regolamento regionale 13 maggio 2002 n. 2 dopo il 4º capoverso è aggiunto il seguente:

«Gli automezzi, di proprieta o in uso esclusivo delle compagnie aeree o di società che forniscono servizi alle stesse; adibiti esclusivamente alle attività operative all'interno del sedime aeroportuale, possono rifornirsi di carburante, in deroga al divited di cui sopra, presso gli impianti ad uso privato situati all'interno degli aeroporti internazionali previo accordo con i soggetti che gestiscono gli stessi aeroporti situati nel territorio regionale. Resta l'obbligo di presentare al Comune territorialmente competente l'elènco aggiornato degli automezzi che utilizzano tale impianto ad uso privato».

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

- 14 -

1° Suppl. Ordinario al n. 32 - 8 agosto 2003

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/13878 dell'1 agosto 2003)

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bolletti-no Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda. Milano, 5 agosto 2003

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

1° Suppl. Ordinario al n. 32 - 8 agosto 2003

II BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE L'OMBARDIA si pubblica in Milano nei seguenti fascicoli separati:

Serie Ordinaria che esce il lunedi e riporta gli atti ufficiali degli organi regionali e statali; Serie Ordinaria bis che esce di solito il lunedi e riporta l'elenco degli atti approvati dalla Giunta Regionale; Supplementi Ordinari nei quali sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti regionali;

menti Straordinari in cui sono riportati gli atti amministrativi di particolare rilevanza;

Serie inserzioni, che esce il mercoledi in cui sono riportati i provvedimenti degli enti locali e gli avvisi anche di gara, la cui pubblicazione sia dovuta per Legge o sia comunque richiesta da Enti e Aziende anche regionali; o da privati per atti ufficiali diretti a perseguire un fine di pubblica utilità; Serie inserzioni bis, pubblica gli atti delle Province, Consorzi e Comunità Montane assumi per delega della Regione;

Serie inserzioni Concorsi, che esce il mercoledì in cui sono pubblicati i bandi di concorso

#### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2003

Vendita e abbonamenti presso La Tipografica Varese S.p.A. - Via Cherso, 2 - Varese - Tel. 0332/332160, a mezzo di assegno bancario o di versamento sui c.c.p. n. 12085213





Gli: abbonamenti cartacei hanno validità ad anno solare; in caso di sottoscrizione infrannuale, ove non sia richiesto l'invio di copie arretrate, il canone sarà ridotto di 1/12 per ogni mese fino ad un massimo di 3/12 per gli abbonamenti sottoscritti dal 1º ottobre, ferma restando la scadenza al 31 dicembre di ciascun anno.

### ABBONAMENTO CUMULATIVO A PREZZO SPECIALE

CUM 1	invio di tutti i bollettini cartacei in abbonamento postale (v. A1-D1-E1) Invio di CD-ROM trimestrale con riepilogo a fine anno completo di indici per ricerca sistematica e per parole (hypertestuale) (v. A3)	á cronologica,	€ 506,13 (i.i.)
	SINGOLI TIPI DI ABBONAMENTO		

# SINGOLI TIPI DI ABBONAMENTO

The state of the s			
		CARTACEO	CD-ROM
A) Serie ordinaria, Supplementi ordinari, Sup	oplementi straordinari, Serie ordinaria bis	A1 € 131,70	A3 € 361,52 (i.i.)
B) Serie ordinaria, Supplementi straordinari,	Serie ordinaria bis	B1 € 105,87	
C) Supplementi ordinari (Leggi e regolamenti	i regionali)	C1 € 52.68	م سایمانشد سمیسایی اینانیا
D) Serie inserzioni (gare d'appalto), Serie ins	serzioni bis (1)	D1 € 74,37	
E) Serie inserzioni concorsi (2)		E1 € 36,15	
F) Abbonamento D + E		F1 € 99,16	
Prezzo di copertina per le prime 16 pagine	e: € 1,39 / per ogni ulteriore sedicesimo € 0,83 / cos	to massimo per copia € 8,86	2

Note: (1) Riservato alle aziende interessate alle sole gare di appalto. Librerie ed altri sottoscrittori sono invitati a chiedere ulteriori precisazioni.

(2) Riservato ai privati interessati ai soli concorsi pubblici.

#### AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Il testo degli arrunci da pubblicare sul. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale, fatte salve le essenzioni di legge, e deve essere accompagnato dalla ricevuta di versamento attestante il pagamento dell'avviso.

li prezzo della pubblicazione degli avvisi à di € 48,55 + Iva 20% per ogni pagina da 25 righe da 60 battute, o frazione di essa. La pubblicazione degli Statuti, o di relative modifiche, ha un costo di € 25,30 + Iva 20% per ogni pagina da 25 righe da 60 battute, o frazione di essa, per un minimo di 6 pagine e comprende la fornitura di copie 200 del Bollettino.

Loggamenti devono assere effettuati sul conto corrente postale n. 12085213 intestato e B.U.R.L. - La Tipografica Varese S.p.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese 

ello sportello del protocollo lederato di Milano – via Pirelli 12, nel seguenti oran: – da lunedi a giovedi dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30;

-venerdi cirlle 9.00 alle 12.00.

allo sportello del protocollo federato delle sedi territoriali provinciali come sottoindicato:

Lodi - via Haussman 7/11 Mantova - corso Vittorio Eman Bergamo - viale Papa Giovanni XXIII: 106 Brescia. - via Dalmazia 92/94C Como. - viale Varese (angolo via Benzi) - via Cesare Battisti 150 Pavia Sandrio - via del Gestì 17 Varese - viale Belforte 22

Cremona - via Dante 136 Sonditio - via del Gesti 17

Lecco - corso Promessi Sposi 132

nel segmenti oran: - da lunedi a giovedi dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 15,30; - venerdi dalle 9,00 alle 12,00.

Per gli avvisi consegnati alla postazione BURL presso SpazioRegione e allo sportello dei protocolto federato di Milano entro giovedì alle ore 12,00 è prevista la pubblicazione nel BUFIL in uscita. Il successivo mercoledi; per tutto quanto consegnato dopo tale termine la pubblicazione è prevista per il secondo mercoledi: SUCCESSIVE

Per gli avvisi consegnati alle sedi remtoniali provinciali entro mercoledi alle ore 12,00 è prevista la pubblicazione nel BURI. In uscita il successivo mercoledi; per tutto quanto consegnato dopo tale termine la pubblicazione è prevista per il secondo mercoledi succe

L'eventuale mancata o tardiva pubblicazione dell'avviso dà luogo al solo rimborso dell'importo anticipato senza riconoscimento alcuno di danni o indennizzi per ulteriori possibili spese sostenute dall'inserzionista.

# I fascicoli del bollettino sono in vendita presso le seguenti librerie

Milano - Libreria II Sole 24 Ore S.p.A. - via Cavallotti 16 - Libreria Giuridica Bernasconi DECA - via Mentana 15 Como

Milano - Libreria degli Uffici - via Turati 26 Milano - Libreria Nova Lex - via San Siro 2

- La Libreria di D'Andrea O. e Pompignoli B. & C. s.a.s. - via Defendente 32 - Libreria dell'Arengario - via Mapelli 4 Loci . 

Milano - Libreria Concessionaria LP.Z.S. s.r.L. - p.zza Duomo 21

Direzione e redezione: Giunta Regionale - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107 Informazioni per avvisi e vendita Burt tel. 02/6765 - interno 6891

Editore e stampatore: La Trogrança Varese S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100: Varese Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: www.infopoint# - Indirizzo e-mail: bufl@infopoint.#

Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977

HLZ. 4)



# RegioneLombardia

DECRETO N° 22851

Del 23 -11 - 07

Nomina dei componenti del Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione disabili di cui all'art. 8 della l.r. 4 agosto 2003 n. 13.

# IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

VISTA la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 " Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";

VISTO l'art. 8 della citata l.r. 13/03 ed in particolare:

- il co.1 che istituisce il Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;
- il co.2 che individua la composizione del Comitato;
- il co.3 che prevede che ciascuna delle componenti provveda a designare i componenti effettivi e relativi supplenti;
- il co. 4 che prevede la nomina dei componenti del Comitato stesso con decreto del Direttore Generale competente;

- la d.g.r. 26 febbraio 1999 n. 41745 che individua le organizzazioni datoriali (Federlombardia, Apilombardia, Unione Regionale Lombardia Commercio Turismo e Servizi e Confartigianato Lombardia) e sindacali (Confederazione generale Italiana dei Lavoratori - CGIL Lombardia, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - CISL Lombardia, Unione Generale del Lavoro - UGL e Unione Italiana del Lavoro - UIL Lombardia) comparativamente più rappresentative a livello regionale e riconosce altresì l'ANMIC - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili quale associazione delle categorie protette maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- la d.g.r. 9 giugno 2003 n. 13225 che riconosce l'ANMIL Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro tra le associazioni più rappresentative a livello regionale delle categorie protette;
- la d.g.r. 28.11.2003 n. VII/15292 con la quale vengono riconosciute tra le associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale l'Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordomuti e Unione Italiana Ciechi e tra le

Dellantonio Enzo Licciardi Salvatore	membro effettivo membro supplente	designati da Unione Generale del Lavoro – UGL – Unione Territoriale del lavoro
Urrata Gianfranco	membro effettivo	designato da Unione Italiana del Lavoro –UIL Lombardia
Zerbini Emanuele Dorval Clarisse	membro effettivo membro supplente	designati da ANMIC - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili
Bettoni Franco Tagliabue Aurelio	membro effettivo membro supplente	designati da ANMIL - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
Castelnuovo Virginio	membro effettivo	designato da ENTE NAZIONALE PROTEZIONE E ASSISTENZA SORDOMUTI
Lisi Franco Benzoni Osvaldo	membro effettivo membro supplente	designati da UNIONE ITALIANA CIECHI
Gravina Cosma Poma Vittorio Marelli Alfredo Pini Diego Pellicini Andrea Minini Riccardo	membro effettivo membro effettivo membro supplente membro supplente membro supplente	designati dalla UNIONE PROVINCE
Bazzoni Giacomo Maffè Pierfranco	membro effettivo membro supplente	LOMBARDE - UPL designati da ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
Bova Francesco Grossi Eugenia	membro effettivo membro supplente	designati da Lega delle Autonomie Locali
Pirovano Ettore Zani Giuseppe	membro effettivo membro supplente	designati da CONORD — Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord

2. di stabilire che le funzioni di segreteria vengono svolte dalla competente Struttura in materia di politiche del lavoro della U.O. Formazione e Mercato del Lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Renzo Ruffini

associazioni dei comuni maggiormente rappresentative a livello regionale l'Anci -Associazione Nazionale Comuni Italiani, la Lega delle Autonomie locali e la CoNord -Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord;

ACQUISITI, in attuazione del richiamato 3 comma — art. 8 della l.r. 13/03, i nominativi dei componenti designati dalle organizzazioni e associazioni sopra elencate;

VISTA la l.r. 23 luglio 1997 n°16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale" e succ.modd. e int.;

VISTA la d.g.r. 22 dicembre 2000 n°VII/2764 "Aggiornamento organizzativo della Giunta regionale (V provvedimento 2000)" con la quale, tra l'altro, è stato nominato Direttore Generale della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro il dott. Renzo Ruffini;

#### DECRETA

1. di nominare quali componenti del Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione disabili, di cui all'art. 8 della l.r. 13/03 i rappresentanti di seguito elencati:

Bui Marco Scotti Giuseppe	membro effettivo membro supplente	designati da Federlombardia
Messedaglia Aldo Cuzzi Paolo	membro effettivo membro supplente	designati da Apilombardia
Gallina Lino	membro effettivo	designati da Unione Regionale Lombarda del
Pagaria Paolo	membro supplente	Commercio del Turismo e dei Servizi
Valoroso Eugenio Panciroli Paolo	membro effettivo membro supplente	designati da Confartigianato Lombardia
Roversi Giorgio	membro effettivo	designati da Confederazione generale Italiana
Mandreoli Corrado	membro supplente	dei Lavoratori – CGIL Lombardia
Di Stefano Pasquale	membro effettivo	designati da Confederazione Italiana
Gallardo Luciano	membro supplente	Sindacati Lavoratori – CISL Lombardia



Giunta Regionale Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro Al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali Direzione Generale per l'Impiego Divisione III Via Fornovo, 8 00192 ROMA

E1.2003.0160023 140TT 2003

OGGETTO: Legge 68/99 art. 21 Dati per la Relazione al Parlamento anno 2002.

In riferimento alla nostra nota del 22 aprile 2003 prot. E1.2003.0072472 si ritrasmette la tabella, relativa ai dati in oggetto, in cui sono state apportate alcune modifiche.

Cordiali saluti.

Prof Name 25 Col. IS COL.

La Dirigenté Maria Giuseppina Merler

All/ c.s.d.

Referente: Valentina Schinetti (tel. 02-67652134)

			·l			. i		-				$\overline{}$		ī			T —															_									,		,
			<b>-</b>	<b>—</b>	L											7				-				<b></b>			<del>                                     </del>		+-			<del> </del> -	-					├		+	ļ	-	<del> </del>
	19	383	218£	019	910	\$21	00	,	91	**	61	89	5944	223	288	219	1659	5844	598	991	LLL	1888	681	687	324	898	9001	5844	3532	1064	692	1891	985>	132	162	4030	6918	167	967	10423	35328	1616	HeloT
[	0	19	110	58	92	0	0		9	н	9	g,	308	ET	140	15	891	308	61	134	96	121	58	02	67	133	591	308	E52	383	i i	124	390	53		156	808	66	19	₩-	<del> </del>	<b>!</b>	AV
	0	0	87	0	1	6	þä	2	ı	9	ı	g	09	15	30	9	05	08	9	33	15	£4	ç	81	9	33	SO	09	57	152	0	28	155	z	9	97	961	12	1)	LLE	—	rs	os
	0	3	162	89	11	0	0	T	1	ı	1	2	17	L	81	L	56	>>	ç	6	6	32	1	ε	15.	59	71	>>	87	134	0	13	134	01	11	340	219	AL	9Z	991	8011	391	Vq
	0	307	3065	412	782	n	71	u	9	*1	Z	Z	7213	521	152	599	671	7255	101	242	415	758	113	398	LPS	196	091	7211	1991	4961	121		2101				3523	OR.	525	-	94601		IM
[	0	0	121	0	16	0	0		0	0	ı	2	69	15	21	81	87	69	11	52	61	++	L	11	01	IE	30	69	138	08	GI	38	96	-	-	210	609		12	+	<del> </del>	107	NM
	0	0	69	2	01	2	8	T	0	0	0	0	89	9	15	71	97	99	9	71	15	97	Z	1		8	81	28	38	- O8	-	38	88	-	<del>-</del>	17	901	90	13		<b></b>		
	0	0	286	В	09	32	81	1	,	ç	1	E	184	29	08	51	101	181	81	91	75	891	EI	35	be.	111	EZ	<del> </del>	145	518	<del>-</del> -	68	221	<del></del>	ļ <u>,      </u>	011	340	··-	01	276		00T	07
	0	53	63	1	11	8	E	-	0	0	0	0	**	9	G1	8	58	>>	8	ŠO	1	54	6		<del>                                     </del>	54	51	10,	601	901	<del>-</del> -	16	501	<u> </u>	<u>-</u>	203	-	-		454	609	38	21
	0	0	318	0	01	1	,	-	0	0	0	1,	136	SI	33	16	£01	138	50	19	58	58	<del></del>	-	- SB	19	7		111	112	<del>                                     </del>	-	-	-	1"		420	91	54		1028	292	ВЭ
	0	7	0	9	201	88	89		7 1		7	12	912	11	011	30	991	975	OZ SO	110	85	991	<u> </u>	1,		99					<u> </u>	15	550	-6	ļ	592	899	23	16	833	1627	643	00
	19	71	ELP	z	651	18		+-	0	<del></del>	H	8	201	13	18	17	071	197	- 02			-		-	30		58	276	370	930	21	<del></del>	215	34	01	909	1011	135	526	2188	3859	5200	SØ
			<del> </del>	+=-	-		00		מפטעו		- SUUG	1	100					L.	01	69	89	261	-6	96	EE	86	85	1	183	891	101	199	203	13	58	339	978	35	19	€06	1803	155	98
	Z	ž ž	3 8	8	7.		10		qi cnj	101	luo (i		10	di cui		di cui		101	di cu) donne	oqmət	di cul	oqmal 19labri	di cui	101	donne donne	101	di cui	fof	z						91							Z	<b> </b>
	ontenzi	ospensi	nificazio	mpensa	oneri pa	ju	ionii		.1.1.0 h	aj cn	cui otelzibi				odwat					ohishio	0		<b>%</b> 0	19	%00	)1		เกลงกดจ	Davido	luo (b ivilenimon	luo ib Iohenun			luci ib donne		di cui	fol ilidezib	ics ib enneb	elsiot 81 Jha	di cul	fot ilida eib	ASL	Provi
	8	a <u>s</u>	2 G	inois	121							0	iuoįzu <b>a</b> ni	noisnevnao al Inoissueza elleb algologiT											eosij Iojzunas	8.N	ni inoi	nuzzą .M	Zioni.		Mameni	NB T		200	1 100 SC	litina al	'N	ZC	31/15/	le iffica	a .N	Tent.	8
			<del> </del>	-	L_	-						1			L														1								_	├─		<del></del>		<del> </del>	<del> </del> -
			ـــــ				ᆚ_						1	1	L		1			1						1	1	1	<del>                                     </del>			2002	OUUB	-01091	DECE.	i ie au	orzeja	J 127	IR CON	o ern	as einu	COLLING	อีบอเชื้อน

# REGIONE LOMBARDIA

# RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 68/99 AI SENSI DELL'ART. 21

#### 1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

#### SITUAZIONE ATTI REGIONALI DI REGOLAZIONE ED INDIRIZZO

A due anni dall'entrata in vigore delle legge n. 68/99 recante "Norme per il diritto al lavoro d disabili" lo stato di avanzamento dei provvedimenti di competenza della Regione è il seguente:

ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABI LI - p quanto attiene gli specifici interventi di agevolazione economica e contributiva delle assunzioni Giunta regionale della Lombardia ha adottato la delibera n.VII/5341 del 2/7/2001, recante ripartizione tra le Province lombarde delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro d disabili, con la quale si è inteso individuare le prime modalità applicative per il riconoscimen delle agevolazioni, previste dalla L.n.68/99, destinate ai datori di lavoro privati.

In assenza di convenzione con INPS e INAIL relativa alla gestione delle erogazioni alle imprese, Regione, raccolto il parere positivo degli organi di concertazione e di confronto istituzionale, I attuato, tramite assegnazione alle Province, un rimborso a conguaglio dei contributi e delle spe per assunzioni ammesse ad agevolazione negli anni 2000 e 2001. Tale modalità, che non ha previs la stipula di convenzioni con gli enti previdenziali, è in fase di valutazione da parte del Regione e delle Province al fine di vagliare con attenzione il mantenimento o meno del model adottato.

# STRUMENTI OPERATIVI A SUPPORTO DELL'AZIONE DI INSERIMENTO LA VORATIVO

Tutti i servizi provinciali utilizzano il programma Netlabor con integrazioni e adattamenti al problematiche derivanti dal collocamento mirato dei disabili.

E' in corso una sperimentazione presso due realtà provinciali di utilizzo di uno strumen informatico mirato l'incontro domanda/offerta rivolto a lavoratori disabili. Il software M.A.T.C.l tiene conto, da un lato, delle caratteristiche socio-psico-professionali dei disabili stessi e, dall'altr delle caratteristiche delle mansioni e dei posti disponibili presso le aziende. L'obiettivo è estendere l'utilizzo dello strumento gradualmente a tutte le Province Lombarde.

In tutte le Province i Servizi competenti forniscono ai datori di lavoro, utilizzando l'archiv informatico, gli elenchi nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

In alcune realtà provinciali si sono organizzati incontri di lavoro con le imprese finalizza all'attivazione delle Convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell'a 11 della legge in questione.

In particolare una Provincia ha attuato interviste ad aziende finalizzate alla redazione di una sche dettagliata sulle mansioni richieste da inserire in una "banca dati aziende"; e un'altra provincia avviato una collaborazione con Enti di formazione per attuare stages scolastici in aziende che so:

#### OPERATIVITA' DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI ACCERTAMENTO E DEI COMITATI TECNICI

Le Commissioni ASL sono state costituite a fine 2001 e sono operative in otto province su undici. Le circolari regionali della Direzione Famiglia e Solidarietà sociale hanno stabilito le modalità per il riconoscimento di "persona disabile" ai sensi del DPCM13,01,2001.

Alcune Province stanno definendo forme di collaborazione con le ASL in merito alla trasmissione delle informazioni sui disabili e in merito alla gestione amministrativa.

Il Comitato tecnico è stato istituito in dieci province lombarde su undici.

#### INIZIATIVE FINANZIATE CON RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

La Regione ha approvato e finanziato n. 139 progetti di formazione e accompagnamento al lavoro con le risorse Fondo Sociale, anno 2000/2001, obiettivo 3 misura B1 "Inserimento lavorativo e reinserimento gruppi svantaggiati" sottomisura B.1.1 "Interventi di formazione rivolti a persone portatrici di handicap fisici e mentali che intendono inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro, non ascrivibili alla formazione interna all'obbligo scolastico", per un totale di euro 22.680.633,06.

Per i punti e, f, g e h richiesti con nota dell'11 marzo 2002 n. 352/15 si rimanda all'allegato n.1.

# 2) ATTIVITA' DI GESTIONE

GRADUATORIE PROVINCIALI (ART. 8 L.68/99) - i criteri per l'elaborazione delle graduatorie provinciali sono stati definiti con deliberazione della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro (n.1 del 5/3/2001). Con la delibera sono state date indicazioni omogenee a tutte le Province Lombarde al fine di assicurare procedure certe e trasparenti per la quota residua di collocamento al lavoro di disabili che ancora si avvale dell'avviamento numerico; da rilevazioni più recenti l'avviamento numerico risulta in evidente diminuzione.

ESONERI PARZIALI (ART. 5 L.68/99) - la Regione ha definito con deliberazione della Giunta regionale (D.G.R. n. VII49786 del 5/5/00) e con decreto (n.14063 del 13/6/01) le modalità di pagamento dei contributi da versare sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da parte delle imprese autorizzate dalle province.

COMPENSAZIONI TERRITORIALI (ART.5 L.68/99) – La Regione con decreto (D.D.G.13/6/01, N.14062) ha disciplinato le compensazioni territoriali tra più sedi della stessa impresa e definito le modalità di raccordo tra i Servizi provinciali competenti

PROGRAMMI REGIONALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO – FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART.14 L.68/99) – la Regione ha predisposto un Progetto di legge regionale finalizzato alla istituzione e regolamentazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Gli aspetti principali sono:

> la costituzione di un "Comitato" che garantisca l'aspetto paritetico dell'organo amministrativo del Fondo composto dai rappresentanti delle parti sociali (4 rappresentanti) e delle associazioni degli invalidi (4 rappresentanti) dall'UPL (3 rappresentanti) e dall'ANCI (3 rappresentanti).

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- > la saldatura del modello individuato con il contesto delle politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego di cui alla legge regionale n. 1/1999
- > l'attribuzione degli aspetti gestionali alla Giunta regionale.

A tutt'oggi la dotazione finanziaria del Fondo regionale è di circa 3 milioni di Euro.

# 3) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DALL'AVVIO A REGIME DEL **NUOVO SISTEMA**

Sono state rilasciate 3432 certificazioni di ottemperanza e adottati 46 provvedimenti sazionatori per inosservanza dei termini previsti dalla legge.

Regione	Lonit	pardia I	egge	68/99	rt.21	"Relaz	lone a	l Pa	lame	ento"	anno	o 200	2				ļ	<u> </u>																	<u> </u>	П			$\Box$				
	Ę	N.	iscrilli i	1 31/12	/02	N.	iscritt	anno	2002	_		l	vvlamenli	L	ŧ	N. 85	sunzion			ni amn alizzaz.	nesse a	<u> </u>	l	l			Tipologia delle assunzioni in convenzione											irzaji	rioni	ig B	2 g	25 05	
Tovince	certam	tol	di cul	Iotale	di cui	lol	di cul	lol	die	cul		di cui	di cul	di cui	uvenzi	conv	in enzione	1	00%	,	50%			oniralio					tempo	)		appre	ndistato	form	ntralti iazione voro	1 ir	rocini	oneni pa	mpensa	rtificazi	ospens	contenz	ļ
0.	Z	disabili	enneh	art, 19	donne	1	danne	18	dor	nne	"	donne	numerici	nominalivi	z	101	di cui donne	tol	dı cul donne	tot,	di cui donne	lempo Indeter	di cui donne	lempo deler	di cui donne	tot	pleno	di cui donne		di cui donne	lol	tol	di cui donne	lot	di cui donne	lol	di cui donne	Z.	2	Z Z	z y	z	
BG	122	1903	903	57	37	925	339	28	1	3 6	562	199	104	458	193	261	92	98	33	38	9	192	69	69	19	261	170	41	91	47	261	9	1	7	0	67	31	159	2	413	17	51	
BS	2500	3859	2188	226	135	1404	605	40	2	4 6	542	171	12	530	370	276	95	88	30	41	11	166	58	88	20	254	144	30	110	41	254	21	7	1	1	168	88	107	5	0	2	0	
CO	843	1827	933	31	23	588	255	9	17	9 2	220	67	3	217	477	136	42	67	29	3	1	85	29	51	20	138	103	31	33	15	136	4	0	0	0	4	1	10	0	318	0	0	
CR	252	1059	693	24	18	450	203	14	١,	9 1	105	34	0	105	103	44	15	24	7	В	Э	24	7	20	8	0	29	9	15	6	0	0	0	0	0	13	B	11	1	53	23	0	
LC	38	809	424	10	7	340	140	2	1	1 2	221	63	3	218	142	194	73	84	34	32	13	165	81	48	19	213	122	25	99	58	221	3	1	- 6	1	118	35	60	9	286	0	0	
LO	700		278	13	10	105	-	1-	+-		98	38	8	90	38	58	19	-	3	7	,	46	12	12	В	68	48	14	12	6	58	0	0	0	0	1	2	10	2	63	0	0	
MN	401	1278	729	27	20	509		1	+	-	95	38	15	80		89	-	31	10	11	7	44	19	25	11	69	48	18	21	12	69	2	1	0	0	1	0	31	0	127	0	0	
	-	-				<b>├</b> ─		-	+-	4 2		843	137	1967		1174	<del> </del>	384		266	113	925	412	├		5051		288	424	281	1891	7	2	14	8	n.r.	n.r.	567	514	2085	307	0	
MI	1	18376		ļ	98	3253				_			13/			44	14			200	113	35	912	247	-107	44	28	7	18	7	44	2	1	H	<del>l ;</del>	0	-	11	49	162	3	-	<del> </del>
PV	384	-	766	28	19	672		14	-		134	41	0	134	48		<b>↓</b>	29	12	13	<del>                                     </del>	+	<u> </u>		<u> </u>			<del>                                     </del>		1 · ·		1:	— <del>;    </del>	<u> </u>	<del> </del>	24	-		0	78	0		
80	54	767	377	41	27	135	46	8	13	2	125	28	0	125	43	80	20	33	В.	18	5	47	12	23		70	50	1 6	30	12	60	<u>"</u>		<u> </u>	- <u>-</u> -				<u> </u>		ļ	<u> </u>	<del> </del>
VA	161	2571	1292	54	39	808	357	35	2	23 :	390	154	7	383	239	308	145	133	43	70	28	223	95	138	47	359	230	60	160	91	390	19	5	12	6	0	D	26	28	110	41	°	<del></del>
Tolale	5731	32359	16453	738	431	9169	4030	23	1 1:	35 4	598	1684	289	4307	3235	2844	1005	958	354	493	193	1952	783	728	288	6515	1718	509	1013	548	3204	72	19	45	15	400	174	1016	810	3675	393	51	
			1				1							<u> </u>						1			L												ļ	+		<del> </del>	اــــا				<del> </del>
		1	1			1												1				<u> </u>										L.,			<u> </u>		<u></u>	1	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Ь	<u></u>	1	